



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

in funzione di Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 CPC CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

ed istanza di notificazione

per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per il **Sig. PHILIP JEFFREY MAZZOLA** nato a Malden (Stati Uniti d'America) il 14/10/1989 a (MZZPLP89R14Z404H) e residente a Contrada Piana Piritto snc in PIETRAPERZIA (Enna), rappresentato e difeso con poteri congiunti e/o disgiunti dagli **Avv.ti Daniela Maria Carrella** (CRRDLM81M54L845S), **Avv. Liberato Mazzola** (MZZLRT65H17F030N) e **Gaia Maria Carrella** (CRRGMR93C64I862X) dello studio **MC LEGAL MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI** con sede in Sorrento (Na) al Corso Italia 261, ed elettivamente domiciliato digitalmente presso le pec comunicate al proprio Ordine professionale di appartenenza danielamaria.carrella@forotorre.it; liberato.mazzola@ordineavvocatita.it; gaia.carrella@forotorre.it; i quali dichiarano di voler ricevere notificazioni e le comunicazioni di rito, avvisi e i provvedimenti emessi fuori udienza ai sensi del D.L. n. 35/05 convertito nella L. 80/05 e successive modificazioni ed integrazioni, al seguente numero di fax 081-8774518 ovvero ai seguenti indirizzi e-mail (PEC): danielamaria.carrella@forotorre.it; liberato.mazzola@ordineavvocatita.it; gaia.carrella@forotorre.it; in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto;

- *ricorrente* -

Contro

Ministero dell'Istruzione C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede al Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, CF 80101970012 con sede alla Via Arsenale, 21 ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Novara – Ufficio VII – con sede in Via Mario Greppi n° 7 — 28100 Novara, CF: 80014360038 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per legge domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello





MC LEGAL
MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI

Stato di Torino, CF. 80101970012 con sede alla Via Arsenale, 21
ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistenti* -

E CONTRO

i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. sostegno *pleno iure* e, contestualmente, nella II fascia con punteggio superiore e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Novara, valide per il biennio 2022/2024, che sarebbero scavalcati in graduatoria dal ricorrente.

- *tutti i controinteressati in atti*;

AD OGGETTO

Riconoscimento del diritto ALL'INSERIMENTO NELLA I FASCIA GPS CON RISERVA in favore del ricorrente, docente che ha conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento sul sostegno all'estero, ovvero riconoscimento del correlativo diritto alla chiamata contrattuale.

PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente abilitato all'estero sul sostegno entro il 20 luglio 2022 ed escluso dall'inserimento in prima fascia GPS con riserva (in attesa del richiesto riconoscimento del titolo estero) ad essere inserito in detta graduatoria con il punteggio spettante ed a stipulare contratti a tempo determinato o a ottenere nomine da GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo (previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228) in base alla posizione da occupare nella GPS sostegno I fascia e nelle rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia di Novara, c.c. ADSS valida per gli aa. ss. 2022-23 e 2023-24, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

*O*O*

Nella specie, il ricorrente chiede all'adito Giudice del Lavoro che sia accertato e dichiarato il suo sostanziale e pieno diritto all'inserimento nella prima fascia con riserva delle graduatorie provinciali per le supplenze (cd. GPS) annualità 2022/2024, avendo conseguito la specializzazione al sostegno nei termini previsti dall'OM 112/22 (20 luglio) ed avendo presentato la domanda di scioglimento della riserva entro il 20 luglio e quella di riconoscimento del titolo medesimo, con il conseguente diritto alla contrattualizzazione e conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere alla sua chiamata

SORRENTO – Corso Italia, 261 – 80067 / NAPOLI – Via Generale Giordano Orsini, 46 – 80133



nello scorrimento di tale fascia (e conseguentemente nelle rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia), essendo espressamente prevista la possibilità di essere inclusi in tale graduatoria a fronte del conseguimento della specializzazione all'insegnamento sul sostegno all'estero entro il 20 luglio e ben potendosi conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata allo scioglimento della riserva sull'equiparazione del titolo estero, come del resto già previsto lo scorso anno con la circolare n. 25089/2021 del Ministero della Pubblica Istruzione nell'a.s. 2021/21 e per l'anno in corso dalla circolare n. 28597 del 29.7.2022 (cfr. all).

PREVIA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE

-dell'O.M. n. 112/2022 recante *“Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* e normativa correlata laddove lesiva della posizione di parte ricorrente; – in particolare- art. 7 lett e) ove prevede che **“l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”**, nonché in ogni parte incompatibile con il diritto all'efficacia giuridica, in ordine al conferimento di nomine a termine e/o a tempo indeterminato, dell'iscrizione nella GPS sostegno I Fascia in virtù di titolo estero in attesa del riconoscimento.

-Di ogni ulteriore eventuale atto e provvedimento incompatibile con il diritto al conferimento di nomine a termine e/o a tempo indeterminato e dell'iscrizione nella GPS sostegno I Fascia in virtù di titolo estero in attesa del riconoscimento.

Sommario

Fatto	4
Motivi in Fatto ed in Diritto	12
1. SUL DIRITTO ALL'INCLUSIONE NELLA I FASCIA GPS SOSTEGNO CON RISERVA.....	12
2. SUL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE IN FAVORE DEGLI ASPIRANTI DOCENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI SOSTEGNO (O DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO) ALL'ESTERO. ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA 112/2022 E DEL SUCCESSIVO DECRETO DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. VIOLAZIONE DI LEGGE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COSTITUZIONE.....	16
2. DISAPPLICABILITÀ DELL'O.M. N. 112 DEL 6.05.2022.	21
3. SUL PERICULUM IN MORA.....	22
4. ANCORA SUL PERICULUM IN MORA. PROROGA DEL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI FINALIZZATA ALLE IMMISSIONI IN RUOLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5-TER DEL DL N. 228/2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 15/2022.....	26
5. SUI DANNI CONSEGUENTI. ANCORA SUL PERICULUM.....	28





6. SUL FUMUS BONI IURIS.	29
7. PER MERO SCRUPOLO DIFENSIVO. SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O.	29
Conclusioni.....	30
IN VIA CAUTELARE.....	30
***** NEL MERITO	31
IN VIA ISTRUTTORIA.....	32
ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI	34
ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.	34

Fatto

- il ricorrente, docente non di ruolo, conseguito all'estero il titolo di specializzazione utile all'insegnamento sul sostegno (in data 15.7.22, cfr. all) ha chiesto l'inserimento nella prima fascia delle nuove GPS di Sostegno con *riserva*, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'art. 3 co. 10 lett. a) dell'O.M. del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022;

- la *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria **con riserva** va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedurali, comprese quelle finalizzate alla chiamata in servizio (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019);

-Il decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara di pubblicazione delle GPS e il decreto 3343 del 30.74.2022 di esclusione degli aspiranti docenti, nella parte in cui esclude l'istante nelle GPS I fascia con riserva su sostegno reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative del ricorrente, che non può essere chiamato a svolgere attività lavorativa;

- l'ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che *"l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto"* reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative del ricorrente, che non può essere chiamata a svolgere attività lavorativa;

*o*o*o



1. Come noto, le GPS (graduatorie provinciali supplenti) normalmente si aggiornano con cadenza biennale;
2. Invero, l'ordinanza n.112 del 6.5.2022 il MIUR ha disciplinato l'aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e le corrispondenti Graduatorie di Istituto per il biennio 2022/2023 e 2023/2024;
3. In base all'ordinanza menzionata, le Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) nel caso di specie per il sostegno sono articolate in 2 fasce:

- **GPS sostegno**

- prima fascia: docenti specializzati su sostegno nel relativo grado
- seconda fascia: soggetti privi della specializzazione che entro l'a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che abbiano o l'abilitazione o il titolo di accesso alla GPS di seconda fascia su quel grado di istruzione.

- **Graduatorie di Istituto:**

Le graduatorie d'Istituto sono usate per le supplenze brevi (maternità, malattia...) e si suddividono in tre fasce:

la prima fascia è quella di cui fanno parte i docenti abilitati presenti nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento);

la seconda fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di prima fascia (docenti abilitati);

la terza fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di seconda fascia (docenti non abilitati).

4. Le Graduatorie Provinciali di Supplenza e di Istituto sono utilizzate per coprire le supplenze:
 - fino al 31 agosto (Graduatorie Provinciali di Supplenza);
 - fino al termine delle attività didattiche (Graduatorie Provinciali di Supplenza);
 - fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (Graduatorie di Istituto).
5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e temporanee (che normalmente iniziano l'ultima settimana del mese di agosto ed entro l'inizio dell'anno



scolastico) sono completamente digitalizzate per consentire, come riferisce il Ministero: *un'assegnazione delle cattedre più rapida ed efficiente.*

6. La novità introdotta con l'ordinanza 2022 è stata, come detto, la possibilità di accedere **con riserva** in caso di abilitazione/specializzazione estera conseguita dopo il termine di presentazione delle domande, da confermare con apposita ulteriore istanza entro il 20 luglio;
7. Il ricorrente, in possesso dei titoli di accesso per il reclutamento docenti (cfr. all) ha formulato tempestivamente entro il 31.5.22, domanda informatizzata volta all'inserimento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per le relative classi di concorso (cfr. all.) indicando gli istituti e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila;
8. In particolare, il ricorrente ha segnalato, nelle ridette istanze e nell'apposita casella, il maturarsi del conseguimento del titolo alla specializzazione al sostegno entro la data del 20 luglio (cfr. all);
9. Il ricorrente ha dunque presentato, entro la data del 20 luglio, altresì l'apposita istanza telematica di 'scioglimento della riserva' indicando gli estremi specifici del titolo abilitativo conseguito all'estero; (cfr. all);
10. Il ricorrente ha quindi proceduto a trasmettere la prevista richiesta di equivalenza del titolo conseguito all'estero, per la quale non ha ancora ricevuto riscontro (cfr. all);
11. All'esito della pubblicazione della circolare sulle supplenze 2022/2023 da parte del Ministero dell'Istruzione, con la nota 28597 del 29 Luglio 2022 (cfr. all) sono state fornite le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022;
12. il ricorrente ha presentato le domande per Incarico Annuale da GPS entro i termini previsti (ovvero entro il 16.8.22) (cfr. all.);
13. Il sistema informatizzato Istanze on line del MIUR non ha consentito alla docente aspirante iscritta con riserva in I fascia di compilare la sezione espressione preferenze sedi per supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo come da D.M. del 21/07/2022;



14. il ricorrente ha quindi immediatamente avanzato richiesta alle amministrazioni resistenti di prendere in considerazione la scelta delle preferenze 150 scuole facendo riferimento alle precedenti scelte Sostegno 2 fascia GPS effettuata online, ovvero di considerare valevole la scelta per le GPS incrociate sostegno di Fascia 2 anche ai fini delle GPS prima fascia (cfr. all pec all'ufficio del provveditorato di Genova ed al Ministero dell'Istruzione);
15. ciò, come detto, in ragione della oggettiva impossibilità di inserire la scelta delle sedi anche per la prima fascia delle GPS Sostegno;
16. tale diffida mezzo pec con cui il ricorrente ha richiesto di considerare la scelta delle sedi espressa per la II fascia quale formale atto di scelta delle sedi per GPS di fascia 1 sulla classe di concorso sostegno non ha ricevuto - a tutt'oggi - risposta motivata (cfr. all.);
17. Successivamente, sono state pubblicate sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Novara – posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024); (cfr. all e <http://www.istruzioneepiemonte.it/novara/>;
18. Il ricorrente è risultato NON INCLUSA nella 1 fascia GPS sostegno con riserva, ma unicamente nella ii fascia Gps per la relativa classe di concorso;
19. L'amministrazione resistente ha così apertamente violato la disposizione di cui all'art 7 dell'O.M. 122/22 che consente l'inclusione in I fascia Gps sostegno dei titolari di specializzazione all'estero conseguita entro il 20 luglio 2022 (come il ricorrente);
20. Il ricorrente ha quindi presentato diffida a mezzo pec all'amministrazione resistente onde chiedere la corretta inclusione in graduatoria I fascia (cfr. all);
21. l'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara ha successivamente pubblicato le esclusioni dei docenti dalla I fascia con riserva che hanno conseguito il titolo di specializzazione su sostegno all'estero su presupposto che *“che dalle verifiche condotte dall'Ufficio nel corso delle operazioni di validazione previste dall'art. 8 dell'O.M. 112/22, successivamente alla data del 20 luglio 2022, è emersa la presenza di candidati che non hanno provveduto allo scioglimento della riserva e che, pertanto, devono essere esclusi dalla prima fascia e correttamente inseriti nella seconda fascia, in base ai titoli posseduti”*; (cfr. all decreto);
22. nell'elenco degli esclusi compare il ricorrente (cfr. all.);



23. il ricorrente risulta escluso nelle graduatorie prima fascia sostegno con riserva ed incluso nella seconda fascia di Istituto per le classi di concorso di riferimento della provincia di Novara (cfr. all graduatorie);
24. Tuttavia, l'attuale esclusione nella 1 fascia GPS appare illegittima per manifesta illogicità, nonché, infondatezza e reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative del ricorrente che, pur avendo acquisito la specializzazione al sostegno nei tempi previsti dalla O.M. citata, non è stato incluso nella I fascia Gps;
25. l'ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che *“l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”* reca dunque un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative del ricorrente, che vede pregiudicata la valenza sostanziale dell’inclusione con riserva, non potendo essere destinatario di chiamata funzionale allo svolgimento di attività lavorativa;
26. Di modo che il medesimo sarà 'scavalcata' nello scorrimento della 1 fascia GPS anche dai docenti ivi inseriti con punteggio inferiore al suo ed, altresì, da quelli inseriti nella seconda fascia con punteggio superiore in tale elenco (sic);
27. Dal momento che le assegnazioni avvengono, a partire dagli ultimi giorni del mese di agosto, secondo l'ordine di graduatoria partendo dalla I fascia e che vengono assegnate prioritariamente:
 - le supplenze annuali quelle per la quale il servizio inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo;
 - le supplenze “fino al termine delle attività didattiche” sono utilizzate anche per la copertura di quelle cattedre costituite in organico di fatto in seguito all’aumento delle classi e degli alunni;
 - Poi, i contratti con scadenza al 30 giugno sono stipulati per la copertura di ore residue inferiori all’orario di cattedra, pari o inferiori quindi alle sei ore settimanali;
 - Infine, ad opera dei Dirigenti Scolastici, supplenze brevi.
28. Le supplenze più rilevanti sia dal punto di vista economico (pagamento prolungato, anche nel periodo estivo) che giuridico (supplenze che danno esito a maggiori punteggi aggiuntivi nelle successive graduatorie) vengono attribuite preliminarmente



agli aspiranti della I fascia;

29. il ricorrente, dunque, a causa dell'esclusione e della non prevista contrattazione per i riservisti di I fascia, non potranno accedere all'attribuzione degli incarichi di maggior rilevanza economica e giuridica (attribuzioni da scorrimento graduatorie I fascia);
30. Il ricorrente, vieppiù, non potrà acquisire il punteggio che - di contro - matureranno i colleghi che verranno chiamati in loro vece per la stipula contrattuale e non potrà beneficiare - anche nel futuro - di alcuna pratica valenza dell'inserimento con riserva;
31. Inoltre, evidentemente, la richiesta inclusione in prima fascia GPS con riserva senza diritto alla chiamata contrattuale preclude al ricorrente ogni chance di chiamata tra le prime convocazioni ed in generale la possibilità di chiamata e di incamerare un reddito lavorativo (potendo evidentemente essere - se del caso - chiamati unicamente in presenza di eventuali posti residui all'esito dello scorrimento di tutta la graduatoria di I fascia e della II fascia per i punteggi superiori);
32. Il mancato inserimento nella I fascia Gps sostegno ed il mancato correlativo riconoscimento del diritto alla contrattualizzazione preclude per il ricorrente, altresì l'irripetibile chance di poter fruire della proroga straordinaria che le consentirebbe - **in caso di chiamata dalle GPS I fascia - addirittura la possibilità di vedersi immessa in ruolo** ed uscire dal precariato, come previsto dalla **proroga del piano straordinario di assunzioni finalizzata alle immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 5-ter del dl n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022;**
33. Invero, l'ordinanza N. 112/2022 DEL 6.5.22 del Ministero dell'istruzione all'Articolo 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) prevede: *1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo*



provvedimento della competente direzione generale.

34. All'art. 7 l'ordinanza citata recita: *Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6; b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli; c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; d) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati; e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. **Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;** la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre Ministero dell'Istruzione dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. **L'INSERIMENTO CON RISERVA NON DÀ TITOLO ALL'INDIVIDUAZIONE IN QUALITÀ DI AVENTE TITOLO ALLA STIPULA DI CONTRATTO;** in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure".*
35. Ai fini della chiamata al contratto, peraltro è stata prevista la necessità di scelta delle sedi per la rispettiva fascia: Articolo 11 (Graduatorie di istituto) *Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), ovvero nei casi previsti dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di **scelta delle sedi** per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi*



del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. 2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). 3. Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le apposite procedure informatizzate relative alle GAE e alle GPS di cui all'articolo 3, comma 2. 4. I soggetti che chiedono l'iscrizione nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze di cui all'articolo 2 comma 4, lettera c), indicano sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. Le istituzioni scolastiche prescelte per l'inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nel medesimo provincia indicata per l'iscrizione nelle GPS.

36. Ciò con ulteriore lesione del diritto del ricorrente, atteso che - a mente della richiamata ordinanza - *Articolo 14 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) 1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. e Articolo 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche) 1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. 2. **Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero***;
37. Di fatto, ad oggi, anche l'inclusione in I fascia GPS dei riservisti titolari di specializzazione sostegno/abilitazione estera conseguita entro il 20 Luglio (come il ricorrente) determina il conseguimento della medesima posizione giuridica dei NON INCLUSI in tale fascia!!
38. Non conseguono alcun effetto pratico dalla loro inclusione;
39. Di modo che la mancata inclusione del ricorrente nelle graduatorie I fascia Gps sostegno con riserva e la mancanza del diritto ad essere chiamato per la stipula dei contratti nello scorrimento della prima fascia delle GPS, appare del tutto illegittima, produttiva di danni imminenti ed irreparabili ed in palese contrasto con le norme di



rango superiore, per i seguenti

Motivi in Fatto ed in Diritto

1. SUL DIRITTO ALL'INCLUSIONE NELLA I FASCIA GPS SOSTEGNO CON RISERVA.

Il sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente sulla scorta della O.M. 112/22 consente indiscutibilmente l'inclusione nelle graduatorie di prima fascia per i docenti specializzati al sostegno/abilitati pur con titolo estero in attesa di scioglimento di riserva sull'equiparazione.

Di modo che, l'immotivata esclusione del ricorrente con il decreto dell'amministrazione resistente su menzionato è evidentemente illegittima.

E' dunque evidente che il decreto di esclusione appare emesso in evidente contrasto con la o.m. 112/22 nella parte in cui consente l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo (specializzazione al sostegno) all'estero e siano in attesa di riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e dell'istanza di riconoscimento.

Per altro verso appare incomprensibile la parte del decreto di esclusione (non nominativo) nel quale si assume: “ *che dalle verifiche condotte dall'Ufficio nel corso delle operazioni di validazione previste dall'art. 8 dell'O.M. 112/22, successivamente alla data del 20 luglio 2022, è emersa la presenza di candidati che non hanno provveduto allo scioglimento della riserva e che, pertanto, devono essere esclusi dalla prima fascia e correttamente inseriti nella seconda fascia, in base ai titoli posseduti*”; ” non essendo comprensibile a cosa faccia riferimento l'amministrazione resistente e considerato che in sede di istanza di inserimento in graduatoria è lo stesso portale del Ministero – Istanze on line – ad aver previsto la possibilità di spunta della casella “specializzando” onde consentire a chi avesse ancora in corso il procedimento di specializzazione all'estero (in costanza di conseguimento del titolo entro il 20 luglio) di poter ottenere l'inserimento nella graduatoria GPS sostegno con riserva nella I fascia!

Né il ricorrente ha ommesso di presentare in termini la cd. Istanza di scioglimento del titolo, di contro presentata in data 19.7.22 (cfr. all).

E' dunque evidente che il provvedimento di formazione delle graduatorie gps sostegno appare emesso in evidente contrasto con la o.m. 112/22 nella parte in cui consente l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo (specializzazione al sostegno) all'estero e siano in attesa di riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e dell'istanza di riconoscimento.



Sul tema oggetto dell'odierno contenzioso va riferito che si sono susseguiti negli scorsi anni diversi pronunciamenti, di modo che tale analoga esclusione appare oltremodo incomprensibile.

Il TAR del Lazio ha emanato molteplici sentenze (cfr. per tutte TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 10411 del 9 ottobre 2021) in cui è stato chiarito che **i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'estero e che risultino in attesa del riconoscimento del titolo hanno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie GPS.**

La ragione di tale costante giurisprudenza è da rinvenire nella disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS, che risulta essere stata dettata (per il biennio 2022-2024) dalla richiamata O. M. 112/22, che poco innova rispetto alla disciplina prevista per lo scorso biennio dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020 (ad essa aggiungendo l'estensione del termine per il conseguimento della specializzazione al 20 luglio e la necessità di successiva conferma con cd. *Istanza di scioglimento della riserva*, puntualmente prodotta dagli istanti; oltre che – immotivatamente – il diniego alla contrattualizzazione per i riservisti), con conseguente necessità della sua unitaria applicazione.

All'art. 7 l'ordinanza 112/22 citata recita: *‘Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6; b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli; c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; d) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati; e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. **POSSONO ALTRESÌ ESSERE INSERITI CON RISERVA NELLA PRIMA FASCIA COLORO CHE CONSEGUONO L’ABILITAZIONE O LA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO ENTRO IL 20 LUGLIO;** la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre Ministero dell’Istruzione dichiarare di aver presentato la relativa domanda*



all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'INSERIMENTO CON RISERVA NON DÀ TITOLO ALL'INDIVIDUAZIONE IN QUALITÀ DI AVENTE TITOLO ALLA STIPULA DI CONTRATTO; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure".

Sicchè non è possibile un'interpretazione delle norme applicabili che vada nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento.

Sul punto, va altresì rilevato come l'art. 59, co. 4, del d.l. n. 73/2021, oggi prorogato, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi "possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021".

La disposizione di cui all'art. 7 OM 112/22, del resto, conferisce continuità a quanto già statuito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi (cfr. sempre TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 10411 del 9 ottobre 2021).

La *ratio* del predetto impianto precettivo risulta peraltro di chiara ragionevolezza, in quanto, **diversamente disponendo, si finirebbe per pregiudicare ingiustamente ed in maniera contraria al diritto eurounitario** i richiedenti a causa dei ritardi dell'amministrazione nel provvedere ai riconoscimenti, o ai relativi dinieghi, nei tempi previsti dalla normativa.

Rimane fermo che **l'inserimento dei richiedenti nelle predette graduatorie si fonda sul principio di autoresponsabilità** per cui, in caso di successivo mancato riconoscimento del titolo, gli stessi dovranno essere depennati dai menzionati elenchi.

E nel caso in cui il riconoscimento preveda misure compensative dovrà valutarsi la circostanza ai fini dell'individuazione del termine a partire dal quale può ritenersi completato l'iter per il riconoscimento del titolo e quindi l'inserimento nelle graduatorie.

In ogni caso, l'O.M. n. 112 del 2022 disciplina compiutamente le c.d. GPS con riferimento ai soggetti abilitati/specializzati all'estero e, come accennato, ha previsto la possibilità di iscrizione con riserva nella prima fascia delle stesse, nelle more della definizione del procedimento di riconoscimento del titolo.



Sul punto, per fattispecie analoga, si legga altresì **Tar Lazio N. 08150/2022 REG.PROV.COLL.N. 08904/2021 REG.RIC.**, in accoglimento della domanda cautelare: *“1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio si espone che il ricorrente sarebbe stato escluso ingiustamente dai c.d. elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS per l’a.s. 2021/2022. 1.1. In particolare, in data 24 agosto 2021, il Dirigente dell’Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia Biella emetteva il provvedimento in epigrafe, disponendo l’esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I fascia della provincia di Biella per l’a.s. 2021/2022. 1.2. Con ordinanza cautelare di questa sezione è stata disposta la sospensione dell’esecutività degli atti impugnati, e l’Amministrazione ha ottemperato a quanto previsto nel menzionato provvedimento giurisdizionale, inserendo il ricorrente nella I fascia delle GPS della provincia di Biella. 2. Il ricorso è fondato e va accolto. 3. I motivi di ricorso possono essere vagliati congiuntamente stante la loro connessione. 4. Sul tema oggetto dell’odierno contenzioso questa sezione ha già maturato orientamenti consolidati (cfr. per tutte TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 10411 del 9 ottobre 2021), dai quali non si rinviene motivo per debordare. 4.1. Segnatamente, è stato rilevato che la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. 4.2. L’O.M. n. 60 del 2020 disciplina compiutamente le c.d. GPS e, con particolare riferimento ai soggetti abilitati/specializzati all’estero, ha previsto la possibilità di iscrizione con riserva nella prima fascia delle stesse, nelle more della definizione del procedimento di riconoscimento del titolo. 5. Anche a voler astrattamente ammettere che il successivo decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque va esclusa, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all’estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento. 6. Non sono sopravvenute modifiche a tali regole né è possibile una interpretazione delle norme applicabili che vada nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all’estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento. 7. La ratio del predetto impianto precettivo risulta peraltro di chiara ragionevolezza, in quanto, diversamente disponendo, si finirebbe per pregiudicare ingiustamente ed in modo contrario al diritto eurounitario i richiedenti a causa dei ritardi dell’amministrazione nel provvedere ai riconoscimenti in tempi brevi. 8. Sul punto, va altresì rilevato come l’art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell’istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi possano iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi. 9. Nel caso di specie, non è contestato che parte ricorrente abbia inoltrato nei termini indicati dalla normativa applicabile domanda di riconoscimento del titolo estero conseguito, e tale domanda allo stato risulta pendente. Alla luce corretta interpretazione della normativa alla stregua di quanto ritenuto da questa sezione, il ricorrente quindi ha titolo per permanere negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS. 10. Rimane fermo che l’inserimento dei richiedenti nelle predette graduatorie si fonda sul principio di autoreponsabilità, per cui in caso di successivo mancato riconoscimento del titolo gli stessi dovranno essere depennati dai menzionati elenchi. E nel caso in cui il riconoscimento preveda misure compensative dovrà valutarsi la circostanza ai fini dell’individuazione del termine a partire dal quale può ritenersi completato l’iter per il riconoscimento del titolo e quindi l’inserimento nelle graduatorie. 11. Considerando che il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l’iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all’estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento gli stessi devono essere annullati. 12. Gli altri motivi di ricorso e la domanda subordinata vengono assorbiti, per ragioni di logica processuale, nelle decisioni sopra assunte”. (cfr. nel medesimo senso Tar Lazio N. 08149/2022 REG.PROV.COLL.N. 08892/2021 REG.RIC).*



Su fattispecie analoga (afferente all'inclusione negli elenchi aggiuntivi I fascia gps), si veda altresì Tribunale di Milano – sezione lavoro, sentenza n. 1541 del 13.6.22, Dr. Atanasio, che in accoglimento della richiesta cautela, ha accolto la domanda tesa ad accertare il diritto del docente ad essere inserito nelle GPS I fascia della provincia di Milano ed alla sua eventuale assegnazione all'incarico annuale ai sensi dell'art 73/21.

Anche l'ordinanza n 834 del 10 febbraio 2022 TAR Lazio ha sospeso il decreto di esclusione della USR Lombardia-Ambito Territoriale di Milano n°17685 del 04/11/2021, nella parte in cui esclude il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle c.d. GPS prima fascia-Sostegno- ,*“per mancanza di riconoscimento della specializzazione conseguita all'estero entro il 31.07.2021 ex art. 1 comma 1 DM n. 51/2021, sia in esecuzione della nota MUR n. 25348 del 17.08.2021”*. Il Collegio, accogliendo l'istanza cautelare ha infatti così motivato –*“sembra di dubbia legittimità – in relazione al combinato disposto degli artt. 7 co. 4lett. e) del O.M. n. 60/2020, 1, 2 e 7 del D.M. n. 51/2021 nonché 3 e 4 del D.M. n. 242/2021 – la decisione dell'Amministrazione di escludere dagli elenchi aggiuntivi alle GPS i docenti il cui titolo di specializzazione, conseguito all'estero, è in corso di riconoscimento presso il competente organo ministeriale. Considerato il conseguente grave danno ed irreparabile in capo alla parte ricorrente con riferimento alle mancate possibilità di natura professionale e lavorativa. Per tali motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha accolto la domanda cautelare e per l'effetto ha disposto l'ammissione con riserva nella graduatoria indicata in epigrafe.*

Per altro verso, appare sintomatica l'adozione in autotutela – da parte di talune amministrazioni scolastiche che pur avevano adottato preliminari provvedimenti di esclusione – di rettifiche ad inclusione dei docenti specializzati all'estero entro il 20 luglio che hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo, ovvero per posizione assolutamente analoga a quella degli istanti (cfr. all. doc. Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio – decreto esclusione n.4875 del 10.8.22 e n. 5070 del 22.8.22 di rettifica in autotutela Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio –).

2. SUL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE IN FAVORE DEGLI ASPIRANTI DOCENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI SOSTEGNO (O DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO) ALL'ESTERO. ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA 112/2022 E DEL SUCCESSIVO DECRETO DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. VIOLAZIONE DI LEGGE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COSTITUZIONE.

In base alla norma regolamentare posta dall'OM 112 del 6.5.22, chi ha conseguito il titolo all'inserimento in graduatoria nella I fascia da riservisti, avendo acquisito la specializzazione



all'estero entro il 20 Luglio, non può - di fatto - essere chiamato per incarichi contrattuali in base alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati: ciò configura un'incomprensibile disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

L'odierno ricorrente chiede dunque, con il presente ricorso, il riconoscimento **pieno** e non formale del diritto all'inclusione nella graduatoria di prima fascia con riserva, ovvero comprensivo della chiamata contrattuale, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, consente l'inclusione nelle graduatorie di prima fascia per i docenti specializzati al sostegno/abilitati pur con titolo estero in attesa di scioglimento di riserva sull'equiparazione, dall'altro nega che tale diritto abbia una valenza pratica, in quanto la negazione del diritto di chiamata rende del tutto inutiliter data l'inclusione in I fascia (che non sarà produttiva nè di reddito, nè di punteggio, perdendo altresì qualsivoglia rilievo anche la valenza stessa della riserva).

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale, ha di fatto escluso i ricorrenti dalla possibilità di poter essere destinatari di contratti di lavoro e dare una connotazione formale e sostanziale all'inserimento nella I Fascia delle GPS ed alla funzione cautelare della riserva.

Ciò in quanto, anche l'inclusione in tale fascia – che il ricorrente – avendo titolo, richiede, non determina alcun effetto pratico (chiamata contrattuale!).

Al comma 4 dell'articolo 7 della suddetta O.M. N. 112/2022 si legge, infatti, quanto segue: *'Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. **L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in **graduatoria** nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.***

La previsione è assolutamente illegittima in quanto contraria ai principi già consolidati e più volte enunciati anche dalla giurisprudenza amministrativa in relazione all'**inserimento con riserva in graduatoria**.

La disposizione, inoltre, è discriminatoria rispetto a coloro che sono già inseriti in **GPS** ed hanno potuto espletare servizio in virtù dell'inserimento con riserva nei precedenti anni scolastici (cfr. OM 60/2020), maturando finanche il diritto all'**assunzione in ruolo**!



La previsione, infatti, priva di concreta efficacia l'**inserimento con riserva nelle GPS** di coloro che hanno conseguito il titolo all'estero entro la data del 20 Luglio, considerando i lunghi tempi di definizione dei procedimenti di riconoscimento dei titoli e l'assoluta incertezza che a tutt'oggi caratterizza la disciplina applicabile ai titoli di sostegno ed a dispetto, peraltro, della grande necessità di docenti abilitati al sostegno.

Tuttavia, se l'iscrizione nella graduatoria avesse il solo fine di cristallizzare in maniera formale la posizione del ricorrente, consentendo frattanto l'attribuzione ad altri soggetti peggio gradati dei posti frattanto vacanti, non avrebbe senso alcuno, in quanto non preserverebbe in alcun modo la sua posizione sino allo scioglimento della riserva.

Attualmente, sull'illegittimità dell'O.M. 112/22 si è pronunciato in sede cautelare il Tar Lazio, interrogato sulla doglianza posta quale istanza di annullamento dell'OM 112/22, così statuendo: **“ritenuto dunque che l'ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, la stipula di contratti e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati”** (cfr. provvedimento cautelare n. 04094/2022 reg.prov.cau. n. 06087/2022 del 21 giugno 2022 all.).

Del resto, circa la ratio sottesa all'iscrizione con riserva, più volte la giustizia – interrogata sulle riserve in sede cautelari su fattispecie analoghe - si è espressa nel senso di ritenere che la stessa *“deve essere inteso[a] nel senso che l'inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito. Non invece, come sostenuto dal Ministero, nel senso che l'iscrizione con riserva, ancorché in una posizione utile per la nomina, inibisce il conseguimento di quest'ultima, **Se così fosse, del resto, il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità, posto che l'interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare)**”*.

Di modo che l'ammissione con riserva debba essere intesa *“nella pienezza della sua effettività, senza cui la tutela cautelare sarebbe nullificata nella sua funzione costituzionale garantita dall'art. 24 Cost., ritenuto che un'esecuzione puramente formale, che non implichi l'attribuzione di un'effettiva posizione utile in graduatoria, allo specifico scopo di salvaguardare la concreta possibilità di scegliere la sede in base alla posizione ed al punteggio maturati in virtù del titolo abilitativo riconosciuto e di ogni altro titolo, risulti in una inottemperanza totalmente elusiva del decisum cautelare, determinando un vulnus di estrema gravità ed urgenza, stanti le circostanze esposte nell'istanza in esame”*.



E così il Tar Lazio con ordinanza n. 3400 /2019 ha condiviso l'orientamento per il quale:
“l'ammissione con riserva debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta”.

In fattispecie analoga, in disquisizione della pienezza del diritto alla chiamata contrattuale in presenza di inserimento in graduatoria con riserva, **il Tar Reggio Calabria sull'annullamento previa sospensiva dell'art. 3 del decreto n° 6799 del 27 agosto 2020, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-AT di Reggio Calabria decreto n°6799: “Ritenuto che le censure sollevate avverso il suddetto provvedimento, nella parte in cui dispone l'accantonamento dei posti in luogo della immissione in ruolo con riserva dei ricorrenti, appaiono prima facie fondati, dovendo condividersi l'orientamento secondo il quale l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale costituito dalla immissione in ruolo, ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la “carriera” del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta della decisione di inserire i ricorrenti in una apposita graduatoria (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 10839/2020 che richiama in motivazione TAR Lazio, Roma sez. III bis, sentenza n. 3400/2019); Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba essere accolta e che, per l'effetto, debba disporsi la sospensione del provvedimento impugnato e la conseguente immissione in ruolo con riserva dei ricorrenti fatta salva per l'amministrazione la necessità di stipulare sotto condizione risolutiva il contratto di lavoro dei docenti, per il caso in cui la ripetuta riserva dovesse essere sciolta negativamente; Ritenuto che ai suddetti adempimenti il Ministero resistente dovrà provvedere entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza”.**

Di modo che le illegittime previsioni dell'O.M. 112/22 citata si pongono altresì in aperto contrasto con le disposizioni di rango superiore di cui alla legge 107/2015 c.d. “buona scuola” laddove, con l'art. 1 comma 110 di riforma dell'accesso alla professione di docente, si è stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.l.vo 59/2017.

Più precisamente l'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo



16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente **i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità**". Né alcuna limitazione può discendere dalla cautela della riserva attribuita in presenza della provenienza estera del titolo.

Del resto, se così non fosse, perderebbe di alcun significato la necessità che i contratti di pubblico impiego espressamente prevedano l'inclusione di una clausola risolutiva espressa (per il caso di verifica di assenza del titolo e/o di scioglimento negativo della riserva su taluno di essi, sic!).

Al riguardo si legga la **Circolare Miur n. 28597 del 29.7.2022** (cfr. all.) che fornisce "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022 che prevede all'art. 2.4 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati - la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI. L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante. **In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione**".

La predetta normativa recata dall'O.M. 112/22 di fonte secondaria si pone dunque in evidente contrasto con la normativa primaria.

Alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue una palese disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.



Questa interpretazione “costituzionalmente orientata” è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che prevede l’equiparazione dei titoli abilitativi comunitari e la possibilità di equiparazione per gli extra comunitari.

Diversamente opinando, vi sarebbe un evidente contrasto con l’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata il medesimo situazione sostanziale, quella dell’accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall’identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto del ricorrente ad accedere alla prima fascia delle G.I. con diritto la chiamata contrattuale.

Del resto, opinando diversamente, vi sarebbe una palese discriminazione del ricorrente rispetto ai loro colleghi inseriti nella I fascia Gps con riserva ai sensi della previgente O.M. n. 60/20 del 10.07.2020, che ha consentito l’inserimento idoneo alla chiamata contrattuale all’interno della I Fascia delle GPS a tutti quei docenti che, come il ricorrente, ha conseguito nei termini indicati il titolo di specializzazione per il sostegno/abilitazione all’estero.

Al riguardo, basti significare che dal confronto delle due discipline citate: O.M. 60/2020 e O.M. 112/22, emerge una sostanziale giustapposizione che, verosimilmente, nell’operazione taglia/cuci ha determinato incertezze applicative ed interpretative oggi in discussione.

2. DISAPPLICABILITÀ DELL’O.M. N. 112 DEL 6.05.2022.

Ove si ritenesse di ostacolo al diritto del ricorrente l’Ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 (cfr. All.), questo Giudice del Lavoro potrà comunque disapplicarla. Infatti nella presente controversia è in gioco esclusivamente il diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento pieno e sostanziale del diritto all’inclusione nelle graduatorie delle supplenze I fascia GPS.

Il Giudice Ordinario, lo si ricorda non di certo al Giudicante adito, ha il potere di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo nelle controversie (come la presente) in cui il privato lamenta una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A.- Potere espressamente previsto dall’art. 5 L. 2248/1865, All. E. (cd. legge sul contenzioso), il quale testualmente prevede che *“le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge”*. Norma analoga si rinviene nell’art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 che dispone che *“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...]”,*



ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi". La giurisprudenza se ne è occupata ampiamente. Infatti, in generale "Il G.O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865" (T.A.R. Roma, 2/10/2019, n. 11492). Più specificamente, la giurisprudenza del lavoro ha evidenziato come la sussistenza di un atto amministrativo presupposto non possa essere un limite alla competenza del Giudice del Lavoro: "Deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa" (Trib. Roma, sez. lav., 01/10/2019, n. 7584). E la S.C. di Cassazione a Sezioni Unite: "Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione" (Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688).

L'ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 pertanto, ravvisandone la illegittimità, potrà essere disapplicata da codesto Onorevole Tribunale adito unitamente agli ulteriori atti dell'amministrazione ritenuti in contrasto con l'esplicazione del buon diritto del ricorrente.

3. SUL PERICULUM IN MORA

Appare sussistere il *periculum in mora*, considerata l'imminenza delle convocazioni dei docenti, ovvero attesa la circostanza che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso al ricorrente la possibilità di assumere un incarico annuale – temporaneo, finanche idoneo all'immissione in ruolo (su cui vd. infra par n. 5)!

In ordine al *periculum in mora* è bene ricordare che la domanda cautelare è funzionale a conseguire un provvedimento anticipatorio degli effetti della sentenza di merito ove risulti dimostrato che, nel tempo occorrente a far valere il diritto in via ordinaria, sussista il concreto pericolo di lesione del diritto stesso ovvero la lesione irreparabile di beni e/o interessi funzionalmente connessi in modo necessario con l'esercizio del diritto fatto valere.



Nella fattispecie in esame parte ricorrente chiede una anticipazione degli effetti della decisione di merito chiedendo il riconoscimento della pienezza sostanziale dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di prima fascia, della Provincia di Novara, con l'accertamento del diritto alla chiamata contrattuale.

In ragione dell'inclusione e della pienezza del correlativo diritto, con la stipula degli incarichi, il ricorrente - ferma la riserva - acquisirebbe punteggi e, quindi, la sua posizione in graduatoria scorrerebbe verso l'alto. In difetto della sua inclusione in graduatoria e del diritto alla pienezza del suo inserimento in essa, **non potrebbe essere destinataria di incarichi che andrebbero conferiti ad altri soggetti i quali, così, si troverebbero sempre in posizione peggiore rispetto ai ricorrenti.** Il tempo del giudizio ordinario di merito renderebbe tale differenziale di punteggio di fatto incolmabile.

E' quindi evidente, pertanto, la sussistenza del *periculum in mora* rispetto alla domanda cautelare azionata **atteso che SOLO CON DETTO RICONOSCIMENTO (ed eventuale previa disapplicazione dell'OM 112/22 art 7 e ss. E del decreto di esclusione su richiamato) I RICORRENTI POSSONO OTTENERE INCARICHI DI SUPPLENZA CON PRIORITÀ NELLE IMMINENTI CONVOCAZIONI.**

Infatti, l'immotivata esclusione pur in presenza di titolo coperto da riserva (e la mancata previsione della possibilità di essere chiamati per le supplenze con l'inserimento dei ricorrenti nella GPS I fascia, che rende inutile e privo di effetti pratici l'inserimento nella fascia) comporta per la stessa l'impossibilità di ricevere incarichi di supplenza sia annuali che temporanei se non subordinatamente allo scorrimento di tutta la prima fascia e per la seconda (se ancora sussistenti posti residui!) solo in subordine ai docenti con punteggio superiore e dunque **comporta gravi ed evidenti danni, oltre che economici, specie in termini di perdita di chance lavorative non risarcibili per equivalente con imminente pericolo di un danno grave e irreparabile alla posizione soggettiva vantata dai ricorrenti.**

Ne consegue che, in assenza di tutela cautelare, si verificherebbe uno scarto eccessivo tra gli effetti della decisione finale e la soddisfazione del diritto, nel senso che lo stato di insoddisfazione in cui il diritto permarrebbe per la durata del processo potrebbe causare danni non integralmente ristorabili, neppure in via equitativa. (cfr. all. Ordinanza Tribunale Di Terni N. 120-1 Del 2021).

Il *periculum in mora* derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito è evidente.



Il mancato riconoscimento della valenza del titolo con riserva e la mancata attribuzione del diritto alla contrattualizzazione, anzitutto, incide sulla loro sfera patrimoniale, riducendo in maniera sostanziale (anche in considerazione del numero elevato dei docenti inseriti in I fascia GPS ambito Milano) le possibilità di conferimento di incarichi di supplenza per l'imminente a.s. 2022/2024, con conseguente privazione sostanziale del reddito di docente.

Considerata la durata fisiologica di un giudizio ordinario (presumibilmente superiore a due anni scolastici), il ritardo nell'ottenimento della pronuncia invocata, nuocerebbe non poco ai ricorrenti; li priverebbe, infatti, della possibilità di ottenere un corretto aggiornamento dei punteggi delle graduatorie e, quindi, di collocarsi in posizione utile per il conferimento di incarichi di supplenza o, addirittura, per l'immissione nei ruoli con contratto a tempo indeterminato.

In ordine invece all'estremo del *periculum in mora*, si deve rappresentare che, come ogni anno, **le nomine previste per le supplenze saranno indicativamente effettuate per la fine del corrente mese di agosto**, in vista appunto dell'apertura del nuovo anno scolastico il prossimo settembre e dunque certamente a stretto giro.

È pertanto di fondamentale importanza per i ricorrenti vedersi riconosciuti, eventualmente anche *inaudita altera parte* e in via cautelare di urgenza, pur con riserva di essere confermato all'esito del giudizio di merito, la piena efficacia, espansione e consistenza piena al diritto all'inclusione nella prima fascia GPS onde vedersi destinatari di nomine per contratti di lavoro.

Dal suo canto, la *riserva* (che si sostanzia, del resto, nella previsione della clausola contrattuale di risoluzione condizionata di cui alla Circolare n. 28597 del 29.7.2022) costituirebbe e costituisce la necessaria cautela sottesa al riconoscimento dell'equiparazione del titolo.

Di contro, l'esclusione e la carenza del diritto ad essere individuati per le chiamate alla contrattazione di pubblico impiego con scorrimento dalla I fascia delle GPS sostegno delle graduatorie d'Istituto, è gravissima in quanto impedisce alla docente di essere chiamata per incarichi e di svolgere l'attività di docente per cui ha studiato ed è abilitata.

Con ordinanza collegiale 15 febbraio 2021, nel ricorso n. R.G. 4884/2020, in fattispecie analoga alla presente, il Tribunale del Lavoro di Roma, in sede di reclamo, ha confermato l'esistenza del requisito del *periculum* stante il rischio della perdita dei contratti, "*considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito*



nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa” (ord. coll. 15 febbraio 2021, ric. R.G. 4884/2020).

Inoltre, nel caso del ricorrente, il danno grave ed irreparabile rileva sotto vari aspetti:

- 1) nel corrente a.s., *rebus sic stantibus*, il ricorrente non avrà il posto che le spetta;**
- 2) lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi nelle scuole pregiudica il ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione, punteggi aggiuntivi nelle future graduatorie ed annessi;**
- 3) gli altri docenti, chiamati al suo posto, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.**

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente, nonché la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile, giustificano una richiesta di tutela cautelare, dal momento che la pronuncia di merito potrebbe rivelarsi *inutiliter data* perché le nomine per le supplenze si saranno (almeno parzialmente) già avute in vista del prossimo 12-13 settembre per l'apertura dell'anno scolastico. Sul punto, la giurisprudenza si è espressa: "*Deve ritenersi sussistente il lamentato periculum, in tutti i casi in cui, alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione possa verosimilmente conseguire o un obiettivo pregiudizio ovvero una perdita di quel bagaglio di conoscenze indispensabile per un futuro corretto svolgimento della prestazione lavorativa nel caso di ottenimento della tutela richiesta all'esito del giudizio di merito*".

Sussiste, infine, il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile per equivalente, in ragione della prevalente dimensione non patrimoniale del diritto.

Posto che la domanda principale della contesa concerne un pronunciamento dichiarativo sulla valenza piena del diritto attribuito al ricorrente, si ritiene sussistente l'attualità e la concretezza del *periculum*, **anche in considerazione della predisposizione della proroga per quest'anno del piano di assunzioni previsto ai sensi dell'articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022.**



4. ANCORA SUL PERICULUM IN MORA. PROROGA DEL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI FINALIZZATA ALLE IMMISSIONI IN RUOLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5-TER DEL DL N. 228/2021, CONVERTITO IN LEGGE N. 15/2022.

Il diritto del ricorrente al pieno diritto all'inserimento in I fascia gps sostegno ed alla chiamata contrattuale necessita di tutela in via di urgenza, in vista della proroga del piano straordinario di assunzioni previsto ai sensi **dell'articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022**, che ha prorogato per i soli posti di sostegno quanto previsto lo scorso anno dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, è possibile, per i docenti iscritti nelle GPS sostegno prima fascia a.s. 2022/23, ottenere incarichi finalizzati al ruolo.

E' doveroso sottolineare che la predetta norma DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021 prevede un piano straordinario di assunzioni in ruolo dei docenti precari della Scuola destinato a stabilizzare – tra l'altro - proprio gli iscritti nelle graduatorie GPS 1 fascia. Ciò significa che il ricorrente potrebbe avere concrete chances di ottenere l'immissione in ruolo.

Sicchè, il **DECRETO MIUR 188 DEL 21.7.22** *Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228* (reperibile al link: https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2022/luglio/DECRETO_MI_20220721_188) prevede espressamente che **i docenti destinatari di contratti a tempo determinato nello scorrimento delle graduatorie di I fascia sostegno, siano destinatari del piano finalizzato (dopo lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento di prova disciplinare) alle Immissioni in Ruolo!**

L'Articolo 3 del predetto decreto infatti: *(Individuazione della platea degli aspiranti) 1. Completate le operazioni di immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di **sostegno**.* 2. *Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella **prima fascia delle GPS per i posti di sostegno** e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4.* 3. *Il conferimento dell'incarico a tempo determinato*



disposto ai sensi della presente procedura, È FINALIZZATO - PREVIO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE E SUPERAMENTO DELLA PROVA DISCIPLINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 59, COMMA 7, DEL DECRETO LEGGE - ALL'IMMISSIONE IN RUOLO CON DECORRENZA GIURIDICA DAL 1° SETTEMBRE 2022 O, SE SUCCESSIVA, DALLA DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO.

Proprio su questione analoga, attinente alla introduzione del piano straordinario di assunzioni si è recentissimamente espresso il **Tribunale di Messina, ordinanza del 18 ottobre 2021 Dr. Rosa Bonanzinga** (cfr. ordinanza allegata) che - per tale via - ha riconosciuto l'urgenza della cautela "*Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso alil ricorrente l'inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico annuale*" in considerazione della circostanza che "*il danno, inoltre, era ulteriormente aggravato ed attuale tenuto conto della piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 - Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente -, convertito in legge n. 106/2021, relativo ai posti di ruolo destinati all'a.s. 2020/2021, del DM n. 242 del 30.7.2021*" e che "*In ordine al periculum in mora, rilevava che la concessione della misura cautelare, attese le prossime chiamate dalle G.P.S., avrebbe evitato il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo ad elil ricorrente che, per l'a.s. 2021/2022, avrebbe potuto non ottenere alcuna supplenza a causa del suo mancato inserimento nella prima fascia delle GPS per la Provincia di Messina – classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052 e del mancato inserimento nella seconda fascia delle GPS per la Provincia di Messina – classi di concorso A031, A034, A060*".

Dunque un'eventuale pronuncia giudiziale favorevole alil ricorrente che intervenisse dopo la data della chiusura delle convocazioni non solo potrebbe rivelarsi per l'interessata *inutiliter data* (in quanto impedirebbe sicuramente l'esercizio delle preferenze indicate dalla legge), ma avrebbe, presumibilmente, l'effetto di invalidare, a catena, tutte le immissioni in ruolo eventualmente già effettuate, con evidente pregiudizio per il buon andamento dell'azione amministrativa.

Sussistono dunque, a parere di chi scrive, tutti i presupposti per una pronuncia cautelare emessa *inaudita altera parte* o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio.



5. SUI DANNI CONSEGUENTI. ANCORA SUL PERICULUM

L'esclusione dal diritto alla contrattualizzazione comporta per il ricorrente i seguenti effetti dannosi già succintamente indicati nel corpo del presente atto e qui sintetizzati:

a) DANNO DA PERDITA DELLA CHANCE DI CONSEGUIRE UN INCARICO A TEMPO INDETERMINATO.

Considerato che ai sensi dell'articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato per i soli posti di sostegno quanto previsto lo scorso anno dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, **è possibile, per i docenti iscritti nelle GPS sostegno prima fascia a.s. 2022/23, ottenere incarichi finalizzati al ruolo.**

b) DANNO DA PERDITA DI CHANCES DI CONSEGUIRE SUPPLENZE.

Considerato che ai sensi dell'art.12 dell'Ordinanza Ministeriale n.112 del 06.05.2022 per l'**attribuzione delle supplenze** (annuali fino al 31 agosto, temporanee sino al termine delle attività didattiche, temporanee per assenze brevi) **vengono utilizzate nell'ordine susseguente** le seguenti graduatorie:

- GaE (graduatorie ad esaurimento);
- GPS I fascia;
- GPS II fascia;

gli aspiranti in possesso di titolo di specializzazione/abilitazione all'insegnamento del sostegno (sia pure conseguito all'estero) iscritti con riserva in I fascia a cui è negata la possibilità di contrattualizzazione, si vedranno di fatto "scavalcati" nel conferimento dell'eventuale incarico da:

- tutti coloro che si trovano nella graduatoria di I fascia **(anche con punteggio inferiore al loro);**
- tutti coloro che si trovano nella graduatoria di II fascia con punteggio superiore.

E' bene a questo punto specificare che le chiamate cui potenzialmente può ad oggi accedere il ricorrente (dallo scorrimento della graduatoria di II fascia), sono possibili unicamente IN PRESENZA (ovvero qualora vi sia ancora presenza) DI POSTI RESIDUI all'esito della chiamata di tutti gli aspiranti inclusi nella prima fascia GPS!!

c) DANNO SOSTANZIALE ATTUALE E DA PERDITA DI CHANCES NELLE FUTURE GRADUATORIE.



Considerato infine che, per ogni mese di incarico, ai docenti che stipuleranno contratto di supplenza verranno attribuiti 2 punti ulteriori in graduatoria (fino ad un massimo di 12 per anno completo), il ricorrente inclusa con riserva e senza diritto alla contrattualizzazione, potrà essere “scavalcata” **anche nelle future graduatorie** da coloro che, risultando oggi in posizione più bassa, si vedranno a breve attribuire l'incarico al loro posto.

Si modo che, sempre ai fini del requisito dell'urgenza, si ponga pure in luce che il mancato riconoscimento del diritto alla sottoscrizione dei contratti per cui si è proposta l'odierna azione determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici.

Peraltro, il ***periculum*** risulta assolutamente concreto in considerazione delle imminenti convocazioni che – usualmente – sono avviate alla fine del mese di agosto e, in ogni caso, entro l'inizio dell'anno scolastico, di modo tale che – in assenza di tutela cautelare d'urgenza – il ricorrente vedrebbe irrimediabilmente violati i propri diritti.

6. SUL FUMUS BONI IURIS.

Ci si riporta a tutte le considerazioni svolte in diritto in ordine alla sussistenza dei motivi a supporto del *fumus boni iuris*.

7. PER MERO SCRUPOLO DIFENSIVO. SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O.

Al fine di sgombrare il campo da ogni eventuale questione attinente alla giurisdizione, si rileva che la Corte di Cassazione ha riconosciuto costantemente la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie relative al diritto al collocamento in graduatoria, poiché vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili **diritti soggettivi** dei lavoratori, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria. In altri termini la controversia non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento di coloro che sono già in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (Cass., Sez. Un., ordinanza 16756 del 23.7.2014; cfr. Cass. Sez. Un., n. 3032/2011; Cass., Sez. Un., 22805/10). Tale pronuncia si pone peraltro in linea con un orientamento consolidato della Cassazione (Cass., Sez. Un., 18479/2010; Cass., Sez. Un., 17466/2009; Cass., Sez. Un., 3399/2008; Cass., Sez. Un., 3401/2008) che ha sempre escluso l'inerenza a procedure concorsuali per l'accesso alle graduatorie permanenti. Di recente, inoltre, *“Appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulle domanda volta all'inserimento dell'insegnante nelle graduatorie ad esaurimento – previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti -, non avendo essa ad oggetto*





procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno al pubblico impiego bensì un diritto soggettivo" (Trib. Pescara, Sez. Lav., 26/01/2016, n. 66).

In siffatto contesto, si è, quindi, affermato il seguente principio di diritto (ribadito, tra le altre, da Cass., S.U., n. 21196/2017, cit.): *"ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Nel caso in esame ricorre tale ultima situazione, giacché il ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella I fascia delle G.P.S., chiedendo, pertanto, di essere ivi inserito, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge. Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario"*. Da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123.

Orbene, le questioni sollevate con il presente ricorso, non riguardano il procedimento amministrativo di formazione delle graduatorie quanto, piuttosto, il segmento successivo dell'attività della p.a. afferente alla costituzione del rapporto del lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati negli anzidetti elenchi graduati, venendo in rilievo posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

*O*O*O*

Tanto premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, tenuto altresì conto dell'istanza formulata ai sensi dell'rt. 151 cpc come di seguito

Ricorre

All'Onorevole Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

IN VIA CAUTELARE

INAUDITA ALTERA PARTE o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*

- a. **Accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente- avendo presentato entro tale data istanza di scioglimento della riserva e istanza di equiparazione del titolo - ad essere



inserita in prima fascia GPS sostegno con riserva del riconoscimento del titolo estero ed in base al punteggio rispettivamente spettante nella GPS sostegno e nelle rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia di Novara, c.c. ADSS, valida per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24, con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela degli effetti temporali per la decisione giudiziale, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

- b. Quanto su richiesto **previa eventuale disapplicazione** dell'ordinanza Ministeriale n. 112/2022 del 6.5.22, che, nell'individuare il diritto dei possessori entro il 20 luglio 2022 della specializzazione al sostegno conseguito all'estero, all'inclusione nelle graduatorie di prima fascia GPS con riserva, non contempla illegittimamente il conseguimento di qualsivoglia conseguenziale effetto pratico ed esclude il diritto alla loro chiamata contrattuale;
- c. **Accertare e dichiarare** quindi il diritto dell'istante – nelle more dello scioglimento della riserva sul titolo estero e con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela per gli effetti temporali della decisione giudiziale - all'idoneità alla chiamata contrattuale nella prima fascia delle graduatorie GPS nelle quali sono inseriti, **accertando e dichiarando** e riconoscendo, a tal fine, l'illegittimità della preclusione alla scelta delle sedi valevoli per la graduatoria di prima fascia Gps e, di conseguenza, **accertando e dichiarando** e riconoscendo le sedi scelte dai ricorrenti per la seconda fascia, utili anche ai fini della chiamata per la prima fascia GPS;
- d. Con ogni conseguente **condanna** delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti utili.
- e. Adotti ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile.

NEL MERITO

fissata con decreto udienza:

- a. **Accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente- avendo presentato entro tale data istanza di scioglimento della riserva e istanza di equiparazione del titolo - ad essere inserita in prima fascia GPS sostegno con riserva del riconoscimento del titolo estero ed in base al punteggio rispettivamente spettante nella GPS sostegno e nelle rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia di Novara, c.c. ADSS, valida per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24, con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela degli effetti temporali per la decisione giudiziale, con conseguente condanna delle



amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

- b. Quanto su richiesto **previa eventuale disapplicazione** dell'ordinanza Ministeriale n. 112/2022 del 6.5.22, che, nell'individuare il diritto dei possessori entro il 20 luglio 2022 della specializzazione al sostegno conseguito all'estero, all'inclusione nelle graduatorie di prima fascia GPS con riserva, non contempla illegittimamente il conseguimento di qualsivoglia conseguenziale effetto pratico ed esclude il diritto alla loro chiamata contrattuale;
- c. **Accertare e dichiarare** quindi il diritto dell'istante – nelle more dello scioglimento della riserva sul titolo estero e con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela per gli effetti temporali della decisione giudiziale - all'idoneità alla chiamata contrattuale nella prima fascia delle graduatorie GPS nelle quali sono inseriti, **accertando e dichiarando** e riconoscendo, a tal fine, l'illegittimità della preclusione alla scelta delle sedi valevoli per la graduatoria di prima fascia Gps e, di conseguenza, **accertando e dichiarando** e riconoscendo le sedi scelte dai ricorrenti per la seconda fascia, utili anche ai fini della chiamata per la prima fascia GPS;
- d. Con ogni conseguente **condanna** delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti utili.
- e. Adotti ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore dei ricorrenti in solido e pro quota.

Con riserva di ogni eventuale azione risarcitoria del danno.

*O*O*

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ma che il ricorrente si trova nelle condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato come da autocertificazione della situazione reddituale che si allega.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si formula sin d'ora rispettosa istanza di eventuale integrazione documentale e probatoria ex art 421 cpc qualora sussista -a parere dell'Onorevole Giudicante del Lavoro adito- l'opportunità di integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti e, quindi, di colmare eventuali lacune.



Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- Ricorso ex art 414 cp con istanza cautelare ex art 700 cpc ed ex art. 151 cpc; Procure alle liti.
- Domanda di inserimento ed aggiornamento graduatorie;
- Istanza di scioglimento della riserva;
- Richiesta di equiparazione del titolo (con ricevute);
- Istanza informatizzazione nomine supplenze;
- Diffida scelta sedi (con ricevute);
- Graduatorie provinciali per le supplenze;
- Circolare MIUR supplenze del 29.7.2022 n. 28597;
- Decreto 188/22 del 21.7.22 Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
- Avviso MIUR 28656 del 1.8.22 Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112;
- Avviso Miur Apertura Procedura Digitale – n. 18095.11-05-2022;
- Ordinanza Ministeriale n.112/2022;
- Ordinanza Ministeriale n.60/2020;
- Tar Lazio ordinanza cautelare sospensiva n. 6087 del 21.6.22;
- Tribunale-di-Messina-Ordinanza cautelare-n.-89-2021-del-18.10.21;
- decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Novara di esclusione del ricorrente;
- Autocertificazione situazione reddituale.

Sorrento, lì 25.8.22

Avv. Daniela Maria Carrella

Avv. Liberato Mazzola

Avv. Gaia Maria Carrella





ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla effettiva chiamata contrattuale a scorrimento delle graduatorie GPS di I fascia allegate.

Le supplenze vengono assegnate ad opera dell'Ufficio Scolastico Regionale di competenza attingendo alle GAE (graduatorie in esaurimento, peraltro esaurite per l'area del sostegno) GPS I fascia e GPS II e della posizione ivi occupata in base al punteggio e ciò anche per supplenze brevi e saltuarie assegnate ad opera dei Dirigenti Scolastici che comunque attingono alle stesse GPS provinciali limitatamente per gli aspiranti che abbiano esplicitamente scelto il loro Istituto.

Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno dei ricorrenti che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il riconoscimento del diritto alla chiamata dei ricorrenti.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut sopra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie I e II Fascia delle G.P.S. e nella II e III fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Novara, valide per il biennio 2022/2024.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di I° fascia delle GPS e d'Istituto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare, ove ritenuto opportuno e/o necessario, la notifica agli eventuali controinteressati **mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie**





Ministero dell'Istruzione C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede al Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, CF 80101970012 con sede alla Via Arsenale, 21 ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Novara – Ufficio VII – con sede in Via Mario Greppi n° 7 — 28100 Novara, CF: 80014360038 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per legge domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, CF. 80101970012 con sede alla Via Arsenale, 21 ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al Ministero dell'Istruzione convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

Ministero dell'Istruzione C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede al Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, CF 80101970012 con sede alla Via Arsenale, 21 ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;





MC LEGAL
MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI

U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Novara – Ufficio VII – con sede in Via Mario Greppi n° 7 — 28100 Novara, CF: 80014360038 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per legge domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, CF. 80101970012 con sede alla Via Arsenale, 21 ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

- Autorizzare la notificazione nei confronti di docenti iscritti nella I - II e III fascia delle graduatorie GPS degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dei ricorrenti, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento

dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie I e II Fascia delle G.P.S. e nella II e III fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Treviso, valide per il biennio 2022/2024”;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Sorrento, lì 25.8.22

Avv. Daniela Maria Carrella

Avv. Liberato Mazzola

Avv. Gaia Maria Carrella

